



CERSTE - CENTRE EUROPEEN DES RECHERCHES  
SOCIO-ECONOMIQUES, TECHNOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
[presidenza@cerste.eu](mailto:presidenza@cerste.eu)

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Ufficio IV Via XX Settembre, n. 97  
00187 Roma

A mezzo e-mail:  
[dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it](mailto:dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it)

**In relazione alle “Proposte di modifica per il recepimento della Direttiva (EU) 2021/2167 (Secondary Market Directive)” si rassegnano qui di seguito le osservazioni del sottoscritto CERSTE facendo riferimento alle bozze pubblicate ed al Documento Consultazioni pubbliche di codesta spett. le Direzione V.**

#### Art. 114.2 co.1 TUB

*“... al fine di limitare la liberalizzazione dell’acquisto a titolo professionale di crediti ai soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia ...”.*

Ne discenderebbe che vi sia un intendimento sfavorevole alla cessione di crediti bancari non classificati a sofferenza. Sarebbe opportuno prevedere al riguardo il divieto di cessione di crediti classificati come “inadempienze probabili (UTP)” oppure scaduti per le note difficoltà della gestione di tali crediti al di fuori dei perimetri bancari quando i sottostanti contratti sono ancora in essere.

#### Art. 114.2, co.2 TUB

*“... escludere dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l’acquirente dei crediti si qualifichi come Securitization Special Purpose Entity (SSPE) ai sensi della disciplina unionale ...”.*

Tenuto conto che uno degli obiettivi della Direttiva in recepimento è “irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti”, non si comprende quali motivazioni siano all’origine di tale esclusione. Tenuto conto delle grandissime dimensioni raggiunte negli ultimi anni in Italia dalle cessioni massive di sofferenze realizzate con operazioni di cartolarizzazione, ai sensi della legge 130/99, appare intuitivo che si lasciano fuori dalle maggiori tutele introducendo con il recepimento della Direttiva il maggior numero di debitori bancari italiani.

Non meno rilevante è che la Banca d’Italia - alla quale spetta ora il compito di “autorizzare” ad operare, e quindi vigilare, i gestori di crediti in sofferenza (art. 114.6 TUB) - non potrà esercitare tale attività su un agglomerato imponente di crediti in sofferenza (circa l’80% del totale, molti dei quali assistiti da GACS).

Se l'esclusione in questione fosse evitata, e quindi i portafogli di sofferenze cartolarizzati venissero gestiti esclusivamente da gestori autorizzati ex art.114.6 TUB, si supererebbero anche le attuali incertezze giurisprudenziali relative alla legittimazione attiva delle imprese di recupero crediti ex art. 115 TULPS, ai sensi della legge 130/99, che sembra riservare, *ictu oculi*, tale attività esclusivamente a banche e società 106 TUB, nonostante gli orientamenti difformi ma non sempre omogenei della Banca d'Italia.

#### Art. 114.6 co.5 e 114.7 TUB

*"... i gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza..."*

Si sconsiglia vivamente l'adozione della norma in riferimento di cui non si apprezza la giustificazione. Non è opportuno che il gestore dei crediti autorizzato riceva denaro e versamenti dai debitori al fine di evitare immaginabili malversazioni foriere di contenzioso. Le vigenti buone prassi prevedono che i debitori versino somme sempre e direttamente sui conti del creditore indicatigli dal gestore. Anzi sarebbe opportuno ribadire normativamente questa efficace prassi.

#### Art.114.8 TUB

*"Principi generali"*

Sarebbe opportuno aggiungere un "punto e)": [gli acquirenti di crediti in sofferenza ed i gestori di crediti in sofferenza nei rapporti con i debitori] *"devono preliminarmente tentare di ricercare con determinazione e professionalità una soluzione transattiva con i debitori documentandone l'attività e, se del caso, motivandone il mancato risultato"*. Ciò gioverebbe anche in termini di deflazione degli apparati giudiziari.

#### Art. YYY TUB 3, Disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo , comma 5.

Non si comprende per quali motivazioni sia stato introdotto al comma 5 che banche, 106, SPV ecc. possano ricorrere a soggetti con licenza ex art. 115 TULPS per svolgere attività di recupero stragiudiziale.


Questa norma depotenzia l'interna normativa di recepimento che sarà applicabile esclusivamente ai gestori che operano per conto di acquirenti di crediti. Avuta presente l'esclusione delle cessioni cartolarizzate, il campo di applicazione si restringe a ben poca cosa, atteso che le cessioni di crediti in sofferenza non sono un fenomeno di rilievo a sé stante.

Se l'obiettivo del legislatore europeo e nazionale era ed è quello di regolamentare e sottoporre finalmente a vigilanza un settore di grande delicatezza e rilevanza sia in termini economici che sociali, sarebbe stato opportuno prevedere che, in ogni caso, la gestione a fini di recupero di crediti in sofferenza, se non eseguita direttamente dal creditore, non possa essere effettuata se non da un soggetto vigilato dalla Banca d'Italia e quindi da banche, 106 ovvero soggetti esplicitamente autorizzati dalla banca centrale.

Sperando di poter contribuire alla emanazione di una disciplina giusta ed efficace, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Con i migliori saluti

Bruxelles, 27 febbraio 2024



Prof. Ornella Orlandoni  
Presidente CERSTE